



e Prestiti, laddove rimane imprecisato se si tratta o meno di una compensazione, si rileva che alcuni principi della delega vengono esplicitamente coperti nell'articolo 11 (Disposizioni finanziarie e finali).

Per i principi diversi da quelli indicati e che comunque presentano implicazioni contabili dovrebbe valere quanto già richiamato e disposto dall'art. 1, ossia, da un lato, l'invarianza finanziaria, salvo il rinvio alla sede delegata, e, dall'altro, l'utilizzo delle risorse stanziare dalla legge di stabilità per il 2015. Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare in seconda lettura presso la Camera dei Deputati, riferendo che si farà fronte con le risorse "già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 e individuate con delibera CIPE del 6 agosto del 2015", non ha ritenuto di dover circoscrivere l'entità delle risorse stanziare per far fronte alle esigenze di cui all'art. 9 in esame, per le finalità diverse da quelle che trovano invece una copertura precipua in base all'art. 11, come già menzionato.

Quanto poi a tali finalità, per quanto concerne la istituzione di un fondo destinato a sostenere iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato (lettera g) del comma 1), da un lato si utilizzano disponibilità in conto residui riferite alla quota di cui all'otto per mille (per il 2016) e, dall'altro, si fa riferimento al citato fondo già in essere per il terzo settore (a partire dal 2017). Per il completamento poi della riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille si utilizzano i relativi fondi. Si ricordano le osservazioni relative a coperture a valere su disponibilità in conto residui, come più volte riportato nelle precedenti Relazioni, con riflessi sui saldi di cassa. Vale la pena di rammentare comunque che, in base alla citata novella di cui alla legge n. 163, *de futuro* non è più consentito l'uso per finalità di copertura delle risorse derivanti dall'otto per mille e dal cinque per mille.



Sia l'art. 8 che, soprattutto, l'art. 9 rischiano di dar luogo, in definitiva, ad un modello normativo dai contorni finanziari sfumati, la cui alea è che occorrerà eventualmente apprestare risorse in sede di previsione a legislazione vigente.

L'art. 10, infine, istituisce la Fondazione Italia Sociale, con una dotazione iniziale per il 2016 di un milione di euro e con una copertura sul ripetuto fondo per il terzo settore: nulla viene disposto per gli anni successivi, presumibilmente in base all'assunto della natura privatistica degli apporti, che però sono definiti solo come prevalenti nel comma 1 e per i quali, quindi, non si escludono interventi pubblici.

Legge 22 giugno 2016, n. 112, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Il provvedimento, di origine parlamentare, prevede misure di assistenza e cura in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ed agevola, in sintesi, le erogazioni nonché la costituzione di *trust* e fondi speciali per i soggetti in questione.

Risultano presentate le Relazioni tecniche aggiornate in riferimento alle varie letture parlamentari.

Come riportato dalla Nota di aggiornamento al DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'intervento complessivo è pari a 90 milioni annui.

La struttura finanziaria della legge è tale da prevedere anzitutto la costituzione di un fondo (art. 3) per rendere conseguibili le finalità di cui all'art. 1, legate all'obiettivo del promovimento del benessere, della piena inclusione sociale e dell'autonomia delle persone con disabilità. Vengono poi previste altre



due disposizioni onerose (artt. 5 e 6), rispettivamente, in tema di detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ed in materia di istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, i cui oneri vengono valutati sulla base delle informazioni fornite nelle richiamate Relazioni tecniche.

Le due descritte componenti onerose della legge (art. 3, da un lato, e artt. 5 e 6, dall'altro), peraltro entrambe di carattere permanente, trovano copertura nell'art. 9, che decurta il fondo di cui al comma 400 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (in materia di disabilità grave) per un importo costante ed evidenzia poi oneri riconducibili ad un emendamento approvato in riferimento all'art. 6 (di importo estremamente minore), prevedendone una copertura *ad hoc* (sul fondo speciale).

Il comma 2 dell'art. 9 medesimo dispone poi che, se dal monitoraggio delle minori entrate conseguenti agli artt. 5 e 6, risulti un esubero di risorse, la differenza andrà a rimpinguare il fondo citato dell'art. 3.

Mentre il meccanismo del fondo di cui all'art. 3 funge esplicitamente da limite di spesa, in riferimento agli artt. 5 e 6, nonostante il dettaglio delle previsioni di cui alla Relazione tecnica in riferimento alle relative minori entrate, trattandosi di valutazioni sarebbe stato doveroso prevedere una clausola di salvaguardia: i presupposti su cui si basa la Relazione tecnica inevitabilmente presentano, infatti, un certo grado di aleatorietà, oltretutto dovendosi tener conto del fattore incentivante costituito dalla maggiore attrattività delle nuove tipologie agevolative (vincoli di destinazione e fondi speciali) a detrimento di quelle in essere. La scelta di cui al provvedimento è stata invece, come riportato, di ipotizzare solo una eventuale, minore necessità di risorse rispetto a quelle stanziare.



Sia pure per importi minimi, va rilevato poi che si continua ad utilizzare il fondo speciale corrente per oneri permanenti.

Legge 30 giugno 2016, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

Si tratta di un complesso intervento d'urgenza che si compone di quattro capi, rispettivamente, in materia di misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti (I), di misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (II), di modifica di altre disposizioni di carattere finanziario (III) e di copertura finanziaria complessiva (IV).

Durante l'*iter* di conversione del provvedimento sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche, aggiornate dopo le modifiche approvate in prima lettura da parte del Senato della Repubblica. Risulta anche allegato il riepilogo dell'impatto sui tre saldi.

Secondo quanto risulta dalla Nota di aggiornamento al DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'intervento lordo complessivo è pari a 228 milioni per il 2016, che scendono a 203 milioni nel 2017, a 176 milioni nel 2018 e a 142 milioni nel 2019. Tale intervento è concentrato per la gran parte nelle maggiori spese. Le coperture derivano quasi esclusivamente dalle maggiori entrate.

Dal provvedimento discendono dunque, nel complesso, oneri e maggiori entrate. Dal punto di vista contabile, per i primi si utilizza la tecnica del tetto di spesa, tenuto conto che si tratta di finanziamenti per l'avvio del registro informatizzato "dei pegni non possessori" presso l'Agenzia delle entrate (art. 1),



per l'istituzione di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari presso il Ministero della giustizia (art. 3), per lo svolgimento dei corsi di formazione per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati (art. 5-*bis*) e per l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A. (art. 7). Le relative coperture, tranne quella precipua dell'art. 5-*bis*, autonoma dal punto di vista normativo, ma identica nella modalità, insistono sul fondo speciale (art. 13).

Quanto alle maggiori entrate, esse conseguono al meccanismo dell'art. 11, inteso a subordinare al pagamento di un canone la trasformabilità in credito d'imposta della quota di imposte anticipate qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte, in base alle indicazioni dell'Unione europea. L'importo di tali maggiori entrate è analiticamente ricostruito nelle Relazioni tecniche sulla base delle ipotesi assunte a sostegno della quantificazione riportata: l'attendibilità di tali ipotesi costituisce elemento di grande attenzione, in quanto le maggiori entrate vengono riversate ad incremento di numerosi fondi di bilancio, tra cui quello che alimenta la copertura delle missioni internazionali di pace, caratterizzato da un elevato livello di spendibilità.

Anche tenuto conto della pluriennalità del fenomeno finanziario in esame, sarebbe stato prudente subordinare il riversamento alla spesa all'effettivo realizzarsi, esercizio per esercizio, delle maggiori entrate stimate e quindi anche in relazione ai profili di cassa.

Quanto poi, in particolare, ai singoli articoli finanziariamente rilevanti e prima richiamati, nello stesso dibattito parlamentare di conversione del decreto-legge sono stati sottolineati profili che sarebbe stato opportuno meglio chiarire: per l'art. 1, per esempio, è stata espressa la preoccupazione che la tenuta del registro citato possa non svolgersi in condizioni di equilibrio



finanziario negli anni successivi, così come per l'art. 3, in riferimento all'entità dei contributi a carico degli utenti della piattaforma ai fini di una gestione finanziariamente equilibrata. Lo stesso dicasi per l'art. 7, sempre prima citato, a proposito del quale è stata parimenti espressa la preoccupazione che l'acquisizione della menzionata società possa non escludere il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato. Infine, anche per l'art. 2 (in tema di finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato), privo di effetti finanziari in base alla Relazione tecnica, è stato osservato, sempre nel citato dibattito parlamentare, che si potrebbero determinare conseguenze in termini di esigibilità dei crediti tributari, atteso il presumibile effetto sospensivo della norma relativa alle procedure esecutive anche in presenza di crediti di tale natura.

Legge 7 luglio 2016, n. 122, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016

Si tratta del consueto provvedimento legislativo annuale inteso a garantire il diretto recepimento dell'ordinamento europeo in quello nazionale. Per sua natura, dunque, la normativa consta di numerose disposizioni di oggetto eterogeneo, distribuite su nove Capi, che raggruppano a loro volta 37 articoli.

Sono state fornite le prescritte Relazioni tecniche, anche in versione aggiornata per tener conto delle modifiche introdotte in prima lettura dal Senato della Repubblica.



Dal punto di vista finanziario il provvedimento è strutturato ad invarianza d'oneri, con la duplice previsione sia dell'obbligo di non onerosità della sufficienza delle risorse in essere per i conseguenti adempimenti, salvo che per gli articoli per i quali gli effetti vengono quantificati e compensati (art. 37).

Per quest'ultimo aspetto la tipologia finanziaria d'intervento è abbastanza variegata: gli oneri vengono stimati, in alcune ipotesi, mentre vengono indicati come tetto di spesa in altre ipotesi, mentre le coperture fanno riferimento generalmente a maggiori entrate ovvero all'apposito fondo in essere in bilancio per il recepimento della normativa europea.

La fattispecie più ricorrente è quella dell'onere solo valutato, laddove generalmente non risulta indicata una clausola di salvaguardia, come richiede la legge di contabilità: ciò va rilevato anche se gli importi risultano molto contenuti. E' la fattispecie, ad esempio, dell'art. 6, in materia di ampliamento della esenzione dalla tassazione delle vincite da gioco, che, tra l'altro, trova copertura con le maggiori entrate di cui all'art. 22, relativo all'innalzamento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di alcuni prodotti alimentari (nell'art. 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere riguardanti minori, è prevista, invece, una clausola di salvaguardia che fa riferimento a programmi del Ministero); è altresì il caso dell'art. 20, in materia di esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania, dell'art. 21, in tema di modifiche di aliquote per alcuni prodotti alimentari, nonché dell'art. 29, modificativo di aliquote fiscali riguardanti il tartufo.

Quanto alla fattispecie del limite di spesa, si menzionano i tre casi di cui agli artt. 10 (per il profilo dei maggiori costi a carico dell'Istituto poligrafico della Zecca dello Stato Spa), 14 (che detta un aumento del contributo per il Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, con piano di riparto in caso di esubero delle domande rispetto alle disponibilità) e



36 (che incrementa il fondo del Garante per la protezione dei dati personali, con copertura sui fondi della Consob per le assunzioni).

Altre fattispecie meritano poi una menzione, talora per profili problematici. Un caso dalle caratteristiche interessanti, avuto riguardo al rispetto della legge di contabilità, è quello dell'art. 11 (in materia di diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste): la previsione della determinazione in via amministrativa dell'importo dell'indennizzo medesimo nei limiti del Fondo per l'indennizzo a favore delle vittime di cui al menzionato art. 14, presenta sufficienti elementi di flessibilità in ordine alla determinazione dell'entità dell'onere. Ciò dovrebbe contribuire a rendere effettivo il limite costituito dalle risorse in essere nel Fondo di copertura, eliminandosi così possibili effetti di trascinamento al rialzo ai fini delle determinazioni di competenza dei prossimi bilanci.

Va menzionato poi l'art. 24, in materia di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, da cui la Relazione tecnica fa derivare possibili effetti di maggior gettito prudenzialmente però non stimati. Durante l'esame parlamentare è stata inserita una normativa di delega in materia, con vincolo di neutralità, salva la possibilità di oneri che si dovessero determinare in sede delegata, nel quale caso è prevista la consueta procedura consistente nella previa o contestuale entrata in vigore di apposita copertura finanziaria, ove la decretazione delegata non risolve il problema finanziario al proprio interno.

Si ricorda al riguardo — in linea generale — che dovrebbe essere la legge delega a fissare il perimetro finanziario dell'intervento (salvo il caso della impossibilità di procedere al riguardo), per cui il rinvio dell'intero problema alla sede delegata non può essere visto metodologicamente come conferente: tenuto conto della complessità della materia, la scelta del Legislatore, nella fattispecie,



può essere considerata come coerente con la lettera e la stessa *ratio* dell'art. 15, comma 2, della legge di contabilità.

In definitiva, quanto al complesso del provvedimento, va rilevato che, a fronte di una clausola di neutralità così ampia come quella dell'art. 37, prima richiamata (con le eccezioni menzionate), la possibile alea è sempre che, in assenza di clausole di monitoraggio e di salvaguardia *ad hoc*, le eventuali tensioni tra stanziamenti e fabbisogni derivanti dall'attuazione delle varie normative si traducano nella necessità *de futuro* di maggiori risorse a legislazione vigente, anzitutto in riferimento all'apposito fondo di bilancio.

Legge 14 luglio 2016, n. 131, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa

Si tratta della conversione del consueto decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, il cui testo iniziale è stato integrato durante l'esame parlamentare in prima lettura (Senato della Repubblica). Con la legge di conversione risulta prorogato anche il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 (cd. legge "Madia"), riguardante la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Risulta presentata la prescritta Relazione tecnica, con l'allegato riepilogativo degli effetti sui vari saldi sulla base della versione iniziale del decreto-legge.



Come riportato dalla citata Nota di aggiornamento al DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'intervento lordo è pari a 1.465 milioni nel 2016.

Coerentemente, dunque, con la natura del provvedimento, dal punto di vista della tecnica contabile va rilevato che gli oneri risultano - come d'uso, tenuto conto della natura delle erogazioni - costruiti come limiti di spesa, riferiti esclusivamente al primo esercizio (2016), e la relativa copertura, dettata dall'art. 11, si articola in varie modalità, che consistono nell'utilizzo dei fondi per le missioni internazionali, del fondo speciale, del fondo per il rimborso ONU nonché dei fondi per esigenze indifferibili e per gli interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale.

Va osservato al riguardo che si utilizzano fondi di conto capitale in un contesto in cui sfugge la correlazione tra oneri e singole coperture. Data la natura del provvedimento, non è dato rilevare che l'utilizzo di tali risorse non sia stato comunque finalizzato a destinazioni di parte corrente.

Si può altresì rilevare, in merito all'art. 5 (in materia di personale), che si continua a prevedere, per la proroga delle missioni, la possibilità di derogare ai limiti in essere per i compensi per lavoro straordinario e per i compensi forfettari. Al riguardo, anche considerando che non è la prima volta che viene fissato un tale impianto derogatorio, è stata più volte messa in luce dalla Corte l'esigenza di una valutazione dei relativi effetti di cassa, pur trattandosi di somme di entità presumibilmente trascurabile.


Si ricorda peraltro che, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura, la pronunzia di segno positivo si è basata, tra l'altro, sul presupposto del contenimento della spesa relativa al compenso forfettario all'interno degli ammontari illustrati dal Governo, affinché non vi sia spazio per incrementi di oneri: occorre rilevare, sul piano metodologico, che verosimilmente è la stessa previsione di bilancio ad essere



calibrata per “scontare” *ex ante* gli effetti di future norme come quella qui in esame, con il risultato che è il bilancio a fungere di fatto da copertura delle spese, non risultando esso costruito, in tal ipotesi, sulla base della legislazione vigente.

Il comma 2 dell’art. 7, in materia contabile, reitera, con qualche modifica, precedenti disposizioni in base a cui, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali di cui ai precedenti articoli della legge, senza soluzione di continuità, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’amministrazione interessata, dispone l’anticipazione di una somma non superiore al 50 per cento delle spese autorizzate per le finalità relative alle missioni. Il che, se da un lato si presenta come una misura dettata da evidenti esigenze di carattere operativo, continua a porre il problema della valutazione dei possibili effetti sul fabbisogno (anche tenendo conto del decremento dell’entità massima dell’anticipo rispetto a precedenti provvedimenti), considerato che l’apposito allegato riepilogativo degli effetti, già prima menzionato, non prende in esame la disposizione.

E’ utile far presente che il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso “forti criticità” circa la limitazione temporale al solo 2016 della possibilità di chiedere anticipazioni per le spese mensili, anche di personale. La norma a regime, infatti, si giustificava, per il Governo, tenuto conto dei meccanismi di riversamento dell’apposito fondo sui capitoli di gestione alla condizione della previa entrata in vigore delle proroghe delle missioni, meccanismi non più funzionanti con il passaggio al cd. “cedolino unico”: con la predetta limitazione al 2016, a partire dal 2017 non si avrebbe peraltro modo di evidenziare la spesa effettivamente sostenuta per le missioni, come riportato nell’aggiornamento della Relazione tecnica inviato dal Ministero dell’economia e delle finanze in occasione dell’esame parlamentare del provvedimento.



Si sottolinea comunque che con l'entrata in vigore della legge ordinamentale in materia di missioni n. 145 (di seguito esaminata), presumibilmente già a partire dal 2017, come ha sottolineato nel proprio parere la Commissione bilancio della Camera dei Deputati, dovrebbe entrare a regime un sistema "che consentirà di assicurare la necessaria continuità delle erogazioni finanziarie".

Legge 28 giugno 2016, n. 132, istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

La legge, d'iniziativa parlamentare, provvede ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (art. 1) e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (art. 4), nonché altre normative in materia di agenzie per la protezione dell'ambiente (art. 7) e di assunzioni (art. 16).

Dal punto di vista contabile il provvedimento presenta varie clausole di invarianza, inserite peraltro in molti casi recependo le condizioni richieste dal Ministero dell'economia per asseverare la Relazione tecnica redatta da parte dell'Amministrazione interessata. Tali clausole riguardano sia singoli articoli che il provvedimento nel suo complesso (art. 17).

In effetti, per una valutazione della effettiva sostenibilità di vincoli finanziari di tal genere, occorrerebbe una più esaustiva dimostrazione dell'assunto circa il carattere interamente sostitutivo o comunque non innovativo delle attività da svolgere, in base alla nuova legge, rispetto a quelle precedenti: sul punto, le Relazioni tecniche presentate in alcuni casi forniscono adeguata garanzia, dando soprattutto conto del fatto che alcune attività



vengono già svolte ovvero sono stati già portati a compimento processi di riorganizzazione, mentre in altri casi forniscono ragguagli meno precisi.

Ciò può valere, ad esempio, per gli artt. 11, 15 e 16, in materia, rispettivamente, di sistema informativo nazionale ambientale, modalità di finanziamento ed assunzioni. Per il finanziamento delle Agenzie, in particolare, le stesse Relazioni tecniche ricordano che sono le Regioni a definirne l'entità a valere sul Fondo sanitario, mentre per le assunzioni non risultano esplicitati gli spazi a ciò disponibili.

Altro tema meritevole di approfondimento riguarda la sussistenza o meno di un rapporto tra le facoltà assunzionali previste per il Ministero dalla legge di stabilità per il 2016 (commi 816-817) e quelle di cui all'art. 16, già prima richiamate. In generale, è la stessa struttura contabile del Ministero dell'ambiente a vedere disseminati i rapporti finanziari con ISPRA su più capitoli, il che non consente una immediata ricostruzione dei trasferimenti e dunque la verifica del rispetto della clausola d'invarianza nonché — *ex ante* — la relativa sostenibilità.

Come è stato più volte già messo in luce in analoghi casi e soprattutto in riferimento a provvedimenti di carattere sistematico (di riforma di interi settori, per esempio), la previsione di vincoli di non onerosità di per sé non sempre costituisce uno strumento idoneo a garantire che in realtà l'operare dei meccanismi di cui alla nuova legislazione non comporti nel tempo un maggior fabbisogno di risorse. In tali casi, salva l'ipotesi di una attuazione parziale delle nuove disposizioni, ci si potrebbe poi trovare nella condizione di una copertura di fatto (e non consentita) degli oneri con mezzi di bilancio.



Legge 21 agosto 2016, n. 145, disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

Si tratta una legge-quadro (di iniziativa parlamentare) volta sostanzialmente a disciplinare in via ordinamentale le modalità di decisione in ordine alla partecipazione a missioni internazionali, superando la metodologia d'intervento seguita sin d'ora e basata su provvedimenti legislativi *ad hoc* che autorizzavano di volta in volta nuove missioni ovvero il proseguimento di quelle in essere, disponendo al contempo le relative modalità e i connessi profili finanziari.

In futuro, invece, è previsto che si provveda a definire nella legge di bilancio (ovvero in appositi provvedimenti legislativi, in base all'art. 4) l'entità di un fondo destinato a finanziare tali missioni, calibrato sulle esigenze prospettate dal Governo nonché tenendo conto degli atti d'indirizzo approvati in sede parlamentare, fondo gestito con dPCM, previo parere delle Commissioni parlamentari, secondo uno schema simile a quello della delega.

Per i profili qui di competenza va rilevato anzitutto che, se la decisione circa l'entità del fondo è assunta con la legge di bilancio, ne deriva che la decisione in materia viene sottratta allo scrutinio di copertura finanziaria per entrare a far parte della complessiva decisione di bilancio da valutare dal punto di vista della coerenza generale con gli obblighi derivanti dalla normativa europea, così come recepiti nell'ordinamento interno. Naturalmente, ciò non vale se, invece, la decisione circa l'entità del fondo viene assunta con altra norma primaria.

Sotto il profilo della trasparenza della decisione finanziaria, poiché tutti gli aspetti della gestione delle missioni internazionali saranno finanziati a carico del predetto fondo, sarebbe opportuno che la documentazione fornita di volta

in volta dal Governo consentisse di ricostruire nel dettaglio le determinanti del fondo medesimo.

Ciò appare tanto più necessario per valutare il costo, di anno in anno, di tutta la normativa di cui ai Capi III e V - in particolare - della legge, rispettivamente, in materia di personale nonché, limitatamente agli articoli 21 e 22, in materia contabile. Come esplicitato dalle Relazioni tecniche presentate in Parlamento, il limite dell'operare di tali normative è costituito infatti dalla capienza del fondo unico prima menzionato: un'esplicitazione in dettaglio dell'evolversi del costo in questione consentirebbe di comprendere in quale misura è destinato dunque a concretizzarsi sul piano finanziario l'operare dei meccanismi connessi alla gestione del personale così come disciplinati a regime dalla normativa in esame.

Per quanto concerne poi in particolare i menzionati artt. 21 e 22, che prevedono in via permanente deroghe all'ordinamento contabile per numerosi aspetti, in particolare per gli acquisti e i lavori in economia, non si possono che ripetere le perplessità più volte espresse in riferimento alle analoghe norme contenute nei singoli provvedimenti legislativi di proroga delle missioni internazionali, sotto il profilo delle esigenze, anzitutto, di trasparenza nell'utilizzo delle pubbliche risorse e, in secondo luogo, di unitarietà dell'ordinamento contabile.

Per quest'ultimo aspetto, soprattutto tenendo conto della fase attuale in cui sono stati profondamente ridisegnati numerosi profili di contabilità di Stato (per esempio, con i due decreti legislativi nn. 90 e 93, nonché con la stessa legge n. 163, prima menzionata), sarebbe stato più coerente rivedere anche la normativa relativa agli acquisti e ai lavori in economia, per evitare deroghe permanenti e garantire comunque la necessaria pubblicità nell'uso delle risorse.





Legge 1 agosto 2016, n. 151, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Il provvedimento d'urgenza intende modificare alcuni aspetti della complessa normativa d'intervento riguardante i complessi aziendali del Gruppo ILVA, già oggetto di precedenti decreti-legge. Il testo iniziale risulta modificato durante l'*iter* di conversione presso la Camera dei Deputati in prima lettura. Sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche nonché l'apposito riepilogo degli effetti sui tre saldi.

Per i profili finanziari, l'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso 8.2, prevede lo svolgimento di attività di consulenza in materia ambientale da parte di un Comitato che si può avvalere di pubbliche amministrazioni, mentre il successivo capoverso 8.2-*bis* istituisce — ragionevolmente — senza oneri un coordinamento tra le amministrazioni interessate per facilitare lo scambio di informazioni per le finalità previste dalla norma medesima.

Quanto al successivo capoverso 8.2-*ter*, che prevede la facoltà per la Regione Puglia di autorizzare assunzioni per l'ARPA Puglia per un onere massimo fissato dalla norma, non dovrebbero evidenziarsi profili problematici in base all'interpretazione consolidata dell'art. 19 della legge di contabilità, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, restando dunque a carico della Regione medesima il susseguente onere finanziario.

Qualche considerazione metodologica va svolta a proposito, poi, dell'art. 2, in base al quale vengono dilazionati alcuni rimborsi rispetto alla data prevista del 2016, il che comporta un peggioramento per tale anno del fabbisogno, che viene sottoposto a compensazione, come peraltro il riflesso sul 2017 in conto interessi. Si sottolinea al riguardo la correttezza della previsione della copertura sul solo fabbisogno, come più volte è stato sottolineato quale obbligo essenziale